

Codice A1414E

D.D. 15 aprile 2026, n. 227

Verifica di compatibilità di cui agli artt. 8 ter e 8 quater, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Apertura nuova S.R.P. 2.2 da n. 5 posti letto in Località Fontanette n. 1 - Montezemolo (CN).



ATTO DD 227/A1414E/2026

DEL 15/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: Verifica di compatibilità di cui agli artt. 8 ter e 8 quater, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - Apertura nuova S.R.P. 2.2 da n. 5 posti letto in Località Fontanette n. 1 – Montezemolo (CN).

Premesso che:

- Con nota del 21/10/2025, acquisita con protocollo regionale n. 24669, il Legale Rappresentante della società C.S.S. s.r.l. ha presentato istanza, ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., per richiedere l'apertura di una Struttura Residenziale Psichiatrica di tipologia S.R.P. 2.2 da 5 posti letto presso la sede di Montezemolo (CN), Località Fontanette n. 1;

- In data 13/11/2025, con nota prot. n. 26890, il Settore Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari ha richiesto al Direttore Generale dell'ASL CN1, competente per territorio, ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater, D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., parere di compatibilità circa l'intervento prospettato, anche considerata la presenza nella medesima località di altre S.R.P. già autorizzate e accreditate, comunicando che i posti letto richiesti sono da considerarsi autorizzabili ma non accreditabili, in quanto il fabbisogno regionale risulta soddisfatto, come da D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i.;

- Con nota prot. n. 29866 del 16/12/2025 a firma del Direttore Generale, nell'esprimere il nulla osta al rilascio di parere favorevole ex 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., l'ASL CN1 ha comunicato che:

- all'interno dello stesso complesso di edifici sono presenti, già autorizzati e accreditati, una S.R.P. 1 da 20 posti letto e 2 S.R.P. 3.1 da 10 posti letto ciascuna, per un totale di 40 posti letto di residenzialità psichiatrica;

- i locali presso i quali sono da attivare i nuovi posti letto possono essere utilizzati previa realizzazione di interventi strutturali necessari a garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche.

Considerato che, nel verbale della riunione tenutasi in Direzione Sanità tra i funzionari della Regione Piemonte, i Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentali e i Presidenti delle Commissioni di Vigilanza il 9 aprile 2019 finalizzata al confronto e alla condivisione delle criticità riscontrate nel

processo di autorizzazione e di accreditamento in attuazione della normativa di riordino della residenzialità psichiatriche, in merito al requisito del numero massimo di 20 posti letto per struttura residenziale e della possibile concentrazione di pazienti psichiatrici per coesistenza di più nuclei vicini veniva stabilito che “ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. esiste un principio di affidamento dei gestori al mantenimento di un’autorizzazione già data ai sensi della normativa previgente la D.G.R. n. 29/2016, e nell’interesse degli stessi pazienti (il cui trasferimento condurrebbe alla perdita di punti di contatto essenziali e di relazioni affettive e sociali), si può ritenere ammissibile il mantenimento dello status quo nel caso di Comunità che, già prima del riordino di cui alla D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016 erano autorizzate al funzionamento pur insistendo in uno stesso stabile e purché venga garantita l’autonomia strutturale e funzionale delle comunità (nuclei da 20 p.l.)”.

Tenuto conto altresì che nel medesimo verbale veniva concordato che “per i trasferimenti in altra sede o eventuali richieste di attivazione di nuove strutture si ritiene necessario evitare l’insistenza delle stesse in un unico immobile o in una unica area e che non sia opportuno autorizzare trasferimenti o nuove strutture con possibilità di aggregare S.R.P. da 20 posti letto in un unico immobile o creare ex novo strutture ad alta concentrazione di pazienti in quanto ciò risulterebbe peggiorativo per l’utenza, con un ritorno a vecchi schemi di trattamento delle problematiche attinenti la salute mentale”.

Considerato infine che, in merito all’intervento qui rappresentato, la numerosità dei posti letto di residenzialità psichiatrica che verrebbero a insistere sullo stesso complesso di edifici è in contrasto con quanto disposto dall’All. A della D.G.R. 22 dicembre 2021 n. 84-4451 e s.m.i., in cui espressamente si stabilisce che *“In ogni caso, tali strutture non possono disporre di più di 20 posti letto nello stesso edificio o in edifici contigui e collegati. Si considerano tali gli edifici adiacenti orizzontalmente o verticalmente, gli edifici uniti da spazi comuni interni o da spazi comuni esterni”*;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra espresso:

- di esprimere parere non favorevole, ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’istanza presentata da parte della Soc. C.S.S. s.r.l. di apertura di 5 nuovi posti letto di tipologia S.R.P. 2.2 presso la sede di Montezemolo (CN), Località Fontanette n. 1.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, tenuto conto, con riferimento all’art. 4 lett. h) dell’allegato alla medesima deliberazione, della particolare complessità dei procedimenti di cui trattasi.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. n. 241/1990;
- D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 29-3944 del 19/09/2016;
- D.G.R. n. 31-8596 del 22/03/2019;
- D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i.;

DETERMINA

- di esprimere, per le motivazioni descritte in premessa, parere non favorevole, ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all'istanza presentata da parte della Soc. C.S.S. s.r.l. di apertura di 5 nuovi posti letto di tipologia S.R.P. 2.2 presso la sede di Montezemolo (CN), Località Fontanette n. 1, in quanto non conforme a quanto disposto dalla D.G.R. n. 84-4451 del 22/12/2021 e s.m.i.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza.

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Mirella Angaramo